

CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE LA COLOMBINA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONFERENZE IN PIAZZA PER LA PACE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2019, nella sede del Comune di Casatenovo in Piazza della Repubblica 7

TRA

Il Comune di Casatenovo qui rappresentato da Dario Mazzotti in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale di Casatenovo con sede in Casatenovo Piazza della Repubblica, 7 - C.F. E P.IVA 00631280138

E

L'associazione *La Colombina onlus* con sede in Casatenovo in Piazza per la Pace - C.F. e P.IVA 01684200130 - rappresentata dal Presidente Emilio Sanvittore, per la carica ivi domiciliato;

PREMESSO CHE:

- ✓ l'Associazione *La Colombina onlus* possiede due sale conferenze, situate in Piazza per la Pace, attrezzate e con capienze massime di n. 99 e n. 49 persone;
- ✓ le sale conferenze sono di proprietà dell'Associazione *La Colombina onlus* che provvede direttamente alla gestione sostenendo interamente le spese di manutenzione ordinaria e di custodia, anche attraverso forme di volontariato;
- ✓ L'amministrazione comunale intende prevedere, in stretto accordo con l'associazione *La Colombina onlus*, la possibilità di utilizzo delle sale conferenze sia da parte dell'ente per iniziative proprie sia, a tariffa agevolata, da parte di associazioni iscritte all'albo comunale e/o operanti sul territorio, partiti politici, scuole, oratori, comunità e centri educativi;

VISTI E RICHIAMATI:

- ✓ l'art.118 - 4[^] comma- della Costituzione così come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- ✓ l'art. 3 - 5[^] comma - del T.U.E.L. *“I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- ✓ l'art. 119 del T.U.E.L.: *“al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”*;
- ✓ l'art. 3 dello Statuto comunale inerente il principio di sussidiarietà: le *“funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale”*;
- ✓ l'art. 5 - 2[^] comma - dello Statuto comunale che prevede tra i compiti del comune *“la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione”*;
- ✓ l'art. 62 - 1[^] comma - dello Statuto Comunale *“Associazioni”* nel quale si specifica che *“Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini”*;
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 14.12.2011 con la quale a suo tempo è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Casatenovo e l'associazione La Colombina per l'utilizzo della sala conferenze e per il tempo libero sita in piazza Don G. Sala con decorrenza dal 1.06.2013 e scadenza al 31.12.2014;
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10.04.2015 con la quale a suo tempo è stato approvato lo schema di accordo tra il comune di Casatenovo e l'associazione La Colombina per l'utilizzo della sala conferenze e per il tempo libero sita in piazza Don G.Sala con decorrenza dal 1.01.2015 e scadenza al 31.12.2017;
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 12.05.2016 avente in oggetto *“Integrazione accordo tra il comune di Casatenovo e l'associazione La Colombina per l'utilizzo della sala conferenze per il tempo libero di piazza Don G.Sala per il periodo 2015-2017”*;
- ✓ Il *Regolamento per l'utilizzo delle sale di proprietà comunale* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 31.07.2017;
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 29.09.2017 avente in oggetto: *Approvazione delle tariffe per l'utilizzo delle sale di proprietà comunale*;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione *La Colombina onlus* in merito all'utilizzo delle sale conferenze di proprietà dell'associazione situate in Piazza per la Pace per iniziative dell'Amministrazione e/o da essa patrocinate, per iniziative di associazioni iscritte all'albo comunale e/o operanti sul territorio, partiti politici, scuole, oratori, comunità e centri educativi.

ART 2 - UTILIZZO DELLE SALE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'amministrazione comunale potrà utilizzare le sale conferenze per iniziative proprie e/o patrocinate per un massimo di 10 giornate all'anno, previa verifica della effettiva disponibilità col gestore, riconoscendo all'associazione *La Colombina onlus* un rimborso spese.

Le richieste di utilizzo da parte dell'amministrazione comunale saranno trasmesse direttamente all'associazione *La Colombina onlus* tramite l'ufficio cultura.

Le giornate di utilizzo saranno oggetto del rendiconto annuale che l'associazione dovrà trasmettere all'ufficio cultura con le modalità specificate all'art. 7 della presente convenzione.

ART.3 - UTILIZZO DELLE SALE DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1

L'associazione *La Colombina onlus* si impegna a concedere le sale conferenze per un massimo di 30 giornate all'anno a tariffa agevolata alle associazioni iscritte all'albo comunale e/o operanti sul territorio, partiti politici, scuole, oratori, comunità e centri educativi.

In questo caso tali soggetti si impegnano a contribuire alle spese vive, sostenute interamente dall'associazione *La Colombina onlus*, versando alla stessa un contributo parametrato alle tariffe agevolate attualmente in vigore per l'utilizzo delle sale civiche.

In caso di utilizzo l'amministrazione riconoscerà, in fase di rendicontazione annuale, un rimborso delle spese sostenute dall'associazione che saranno oggetto del rendiconto annuale di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ART. 4 - UTILIZZO DA PARTE DI TERZI

Resta salva la facoltà da parte dell'associazione *La Colombina onlus* di concedere le sale conferenze a privati o altri enti non elencati agli artt. 2 e 3 della presente convenzione.

In tale ipotesi le tariffe saranno fissate direttamente dall'associazione *La Colombina onlus* e non potranno essere oggetto di rendiconto.

Pertanto, l'amministrazione comunale non sosterrà alcun costo in ordine a detti usi delle sale conferenze.

ART 5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Al fine di verificare l'utilizzo effettivo da parte delle associazioni iscritte all'albo comunale e/o operanti sul territorio, partiti politici, scuole, oratori, comunità e centri educativi e consentire una gestione efficiente della sala conferenze, le richieste saranno indirizzate direttamente al presidente dell'associazione *La Colombina onlus* che le trasmetterà all'ufficio cultura per opportuna conoscenza.

ART. 6 - RISPETTO DELLE REGOLE DISCIPLINANTI L'ATTIVITA'

L'associazione *La Colombina onlus* dichiara di essere in possesso di un'organizzazione interna idonea alla corretta gestione della sala conferenze oggetto della presente convenzione.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare, se opportuno e necessario, i relativi controlli tramite il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, coadiuvato dal Responsabile del procedimento.

ART. 7 - RIMBORSO SPESE PER LE GIORNATE DI UTILIZZO

L'associazione *La Colombina onlus* si impegna a trasmettere all'ufficio cultura il rendiconto annuale delle spese vive effettivamente sostenute per la gestione della sala, comprensivo di eventuali entrate, entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

A titolo di rimborso spese verrà liquidata all'Associazione *La Colombina* un massimo di euro 3.500,00 all'anno.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di due anni con decorrenza dal 1.01.2020 e scadenza il 31.12.2021.

Il presente atto potrà essere risolto di comune accordo o rescisso con comunicazione scritta inviata mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di preavviso.

ART. 9 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia e si applicano le agevolazioni fiscali di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CASATENOVO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dario Mazzotti

.....

PER L'ASSOCIAZIONE LA COLOMBINA
IL PRESIDENTE

Emilio Sanvittore

.....